



COMUNE DI CAMPAGNA
(Provincia di Salerno)

**Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale**

Approvato con delibera di C.C. N.70 del 23/12/2008

INDICE

Art. 1 - Materia regolamento	pag. 4
Art. 2 - Interpretazione	pag. 4
Art. 3 – Riserva di legge	pag. 4
Art. 4 - Divieto mandato imperativo	pag. 4
Art. 5 - Responsabilità personale	pag. 4
Art. 6 –Astensione obbligatoria	pag. 5
Art. 7 –Dimissioni	pag. 5
Art. 8 –Nomine e designazioni	pag. 5
Art. 9 - Diritto iniziativa	pag. 6
Art. 10 - Richiesta convocazione Consiglio	pag. 6
Art. 11 - Presidenza Consiglio	pag. 6
Art. 12 –Ruolo e funzioni Presidente Consiglio Comunale	pag. 6
Art. 13 – Mozione sfiducia Presidente	pag. 7
Art. 14 –Costituzione Gruppi Consiliari	pag. 7
Art. 15 -Conferenza Capigruppo Consiliari	pag. 8
Art. 16 – Consiglio Comunale: Insediamento	pag. 9
Art. 17 – Competenza convocazione Consiglio Comunale	pag. 9
Art. 18 – Avviso convocazione Consiglio Comunale	pag. 9
Art. 19 – Termini consegna avviso convocazione	pag. 9
Art. 20 – Norme compilazione ordine del giorno e iniziativa proposte	pag. 10
Art. 21 – Pubblicità convocazione	pag. 11
Art. 22 – Sede adunanze	pag. 11
Art. 23 – Deposito atti	pag. 12
Art. 24 - Adunanze prima convocazione	pag. 12
Art. 25 - Adunanze seconda convocazione	pag. 13
Art. 26 - Adunanze pubbliche e segrete	pag. 14
Art. 27 - Adunanze aperte	pag. 15
Art. 28 – Disciplina adunanze: compiti e poteri Presidente	pag. 15
Art. 29 - Comportamento Consiglieri	pag. 15

Art. 30 - Ordine discussione	pag. 16
Art. 31 - Partecipazione Assessori	pag. 16
Art. 32 - Comportamento del pubblico	pag. 16
Art. 33 - Ammissione funzionari e consulenti in aula	pag. 17
Art. 34 – Comunicazioni	pag. 17
Art. 35 - Interrogazioni ed interpellanze	pag. 17
Art. 36 - Ordine trattazione argomenti	pag. 18
Art. 37 – Discussione generale	pag. 19
Art. 38 - Emendamenti	pag. 19
Art. 39 - Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 20
Art. 40 - Fatto personale	pag. 20
Art. 41 – Diritto di presentazione: Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni	pag. 21
Art. 42 - Contenuto interrogazione	pag. 21
Art. 43 - Contenuto interpellanza	pag. 21
Art. 44 - Ordini del giorno	pag. 21
Art. 45 – Mozioni	pag. 22
Art. 46 - Mozione d'ordine	pag. 22
Art. 47 – Consiglio Comunale: competenza esclusiva	pag. 23
Art. 48 – Deliberazioni: forma e contenuto	pag. 23
Art. 49 – Deliberazioni: Revoca - Modifica - Nullità	pag. 23
Art. 50 – Votazioni: modalità	pag. 24
Art. 51 - Esito delle votazioni	pag. 26
Art. 52 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 27
Art. 53 - Entrata in vigore	pag. 27

oooooooooooo

Art. 1 - Materia regolamento

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge e dello Statuto Comunale. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del Consiglio.

Art. 2 – Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione alla seduta immediatamente successiva.

Art. 3 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti, alle aspettative, all'indennità di presenza, all'indennità di missione nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 4 -Divieto mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di iniziativa, di opinione e di voto.

Art. 5 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso e il loro voto contrario.

3. Ai Consiglieri Comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs 267/2000.

Art. 6 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.
2. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera debbono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario Comunale che faccia risultare dal verbale tale loro assenza. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 7 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale nella persona del Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Art. 8 - Nomine e designazioni

1. Per le nomine e le designazioni in enti, aziende e istituzioni espressamente riservati dalla legge ai Consiglieri Comunali si procede alla nomina a maggioranza relativa. Per le rappresentanze espressamente spettanti alla minoranza per legge, Statuto o Regolamento sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che abbiano riportato maggior numero di voti.
2. La nomina è effettuata dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza del Consiglio Comunale il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa.
4. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, o entro i termini del precedente incarico. Il Presidente del Consiglio Comunale comunicherà ai Capigruppo, entro 15 (quindici) giorni dall'insediamento, l'elenco degli enti e delle aziende dove avverrà la nomina dei rappresentanti.

Art. 9 - Diritto iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto sotto forma di proposta di deliberazione, di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'o.d.g. del Consiglio, di presentazione di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 10 - Richiesta convocazione Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 20, comma 5°, quando la convocazione è richiesta da un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco.

2. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 11 - Presidenza Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini, nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede nella stessa seduta consiliare con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. In caso di impedimento o assenza del Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal vice Presidente che sarà eletto con le stesse modalità del Presidente e nella stessa seduta.

Art. 12 – Ruolo e funzioni Presidente Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee Consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni Consiliari.

3. I poteri del Presidente sono:

a) la rappresentanza del Consiglio;

b) la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi e mozione di sfiducia; mentre è ricettiva dei punti presentati dal Sindaco, nonché dal Regolamento sugli istituti di

partecipazione e consultazione dei cittadini e dalle norme sul decentramento previste nel presente Statuto;

c) la direzione dei lavori del Consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; i suoi interventi debbono essere sempre finalizzati alla migliore comprensione degli argomenti posti all'ordine del giorno, senza tuttavia orientarne le discussioni finali;

d) la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;

e) la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di consiglio;

f) la proclamazione del risultato delle votazioni;

g) l'informazione preventiva ai gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio;

h) l'attivazione e il coordinamento delle Commissioni Consiliari nonché la risoluzione di eventuali conflitti di competenza insorti fra le stesse;

i) l'autorizzazione ai Consiglieri Comunali all'effettuazione di missioni.

4. Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità, i suoi provvedimenti e i suoi interventi debbono essere motivati sulla base dello Statuto e del presente Regolamento.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni Consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto, nonché con la carica di Assessore.

Art. 13 - Mozione sfiducia Presidente

1. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due/quinti) dei Consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 14 – Costituzione Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Nel caso che una lista abbia avuto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I Consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che si dimettono dal gruppo, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del Capogruppo al quale aderiscono oppure costituire altro gruppo consiliare.

4. I gruppi consiliari assumono la denominazione della lista presentata alle elezioni che ha ottenuto almeno un seggio, salvo diverse comunicazioni dell'intero gruppo.

5. I Consiglieri che non vogliono far parte di uno dei gruppi così costituiti confluiscono obbligatoriamente nel gruppo misto. E' consentita la formazione di un solo gruppo misto.

6. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del proprio Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che per ogni lista ha riportato il maggior numero di voti.

7. Qualora si costituisca il gruppo misto e lo stesso sia formato da più di un Consigliere viene nominato al suo interno il Capogruppo. Qualora il gruppo misto sia costituito da un solo Consigliere, costui non acquisisce lo status di Capogruppo; ha peraltro diritto di ricevere l'elenco delle deliberazioni e della documentazione che viene normalmente inviata ai Capigruppo. Può effettuare le dichiarazioni di voto. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei Consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio.

Art. 15 - Conferenza Capigruppo Consiliari

1. La conferenza dei Capigruppo, costituita ai sensi dell'art.35 dello Statuto, esercita le funzioni attribuitele dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro 5 (cinque) giorni qualora ne faccia richiesta il Sindaco o almeno 2 (due) Capigruppo o da Capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri. La conferenza è validamente riunita quando sono presenti i Capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale, sulla base del criterio proporzionale di rappresentatività.

3. Per le decisioni ed i pareri ciascun Capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente non prende parte alle votazioni.

4. Nel caso di impedimento del Capogruppo partecipa un altro membro del gruppo consiliare appositamente delegato.

5. La conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo del Presidente del Consiglio ed ha le seguenti funzioni consultive:

- esprime pareri sull'ordine del giorno, sui tempi di discussione delle adunanze compatibilmente con le regole del regolamento del Consiglio;
- esamina gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni prima della discussione in aula al fine di ricercare un accordo su un testo condiviso;

- riceve comunicazioni in ordine ai ricorsi giurisdizionali, amministrativi ed ai provvedimenti di annullamento o di richiesta di chiarimenti o di riesame da parte del difensore civico avverso le deliberazioni del Consiglio Comunale;
- esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative all'attività del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari.

Art. 16 – Consiglio Comunale: Insediamento

1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente.
3. L'adunanza prosegue sotto la presidenza del Presidente neo-eletto.

Art. 17 – Competenza convocazione Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

Art. 18 – Avviso convocazione Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto, comprendente la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno dei lavori sono firmati dal Presidente o dal Vice Presidente.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale che deposita presso l'Ufficio di Segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna.
4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domiciliatario residente nel Comune a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
5. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso va spedito al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo del servizio postale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Art. 19 - Termini consegna avviso convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri:

- almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta ordinaria;
- almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, quando si tratti di sedute straordinarie;
- almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, quando si tratti di sedute convocate d'urgenza.

2. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per la trattazione dei seguenti argomenti:

- a)-approvazione bilancio di previsione;
- b)-approvazione rendiconto di gestione;
- c)-salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- d)-Assestamento di bilancio.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. I motivi dell'urgenza e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai precedenti commi, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, con i 2/3 (due/terzi) dei presenti, con votazione senza discussione, che la trattazione sia rinviata a successiva adunanza, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.

5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra adunanza non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, l'avviso del rinvio va inviato ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione. L'avviso del rinvio contenente giorno, ora, luogo e affari rinviati da trattare va inviato ai Consiglieri assenti almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno stabilito per la prosecuzione della adunanza.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 20 – Norme compilazione ordine del giorno e iniziativa proposte

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri Comunali e alle Commissioni Consiliari.

3. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno le relazioni e i referti presentati dall'organo di revisione economico-finanziario e dal difensore civico.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 (venti) giorni iscrivendo all'ordine del giorno l'esame delle deliberazioni proposte.
6. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può decidere di non iscrivere le proposte all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro 10 (dieci) giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.
7. Il proponente ha diritto a chiedere per iscritto al Presidente che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, inviando la richiesta almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per l'adunanza. Il Consiglio decide a maggioranza senza discussione e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata, la stessa va iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Art. 21 - Pubblicità convocazione

1. L'ordine del giorno della adunanza è pubblicato all'Albo del Comune e sul sito comunale nello stesso giorno in cui viene inviato ai Consiglieri e vi resta esposto fino al giorno successivo della adunanza.
2. Gli organi d'informazione, i cittadini e gli altri soggetti interessati ad assistere all'adunanza hanno comunicazione della convocazione a mezzo della pubblicazione di manifesti in cui sono riportati il giorno, l'ora, la sede di convocazione del Consiglio, nonché gli argomenti da trattarsi.
3. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Prefettura di Salerno.

Art. 22 - Sede adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di regola nell'aula consiliare "S. Pertini" presso la sede comunale.
2. Su proposta del Presidente, la conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, ossia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza

del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede è esposta la bandiera della Repubblica.

Art. 23 - Deposito atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'U.R.P., contestualmente alla notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti per legge e degli eventuali allegati. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al Consiglio comunale in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale di lavori pubblici, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione depositati a disposizione dei Consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri Comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art. 24 - Adunanze prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza di 10 (dieci) membri, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito di nuovo l'appello sia constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

3. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e disporre, se ne ravvisa la necessità, la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 (quindici) minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non sono computati nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Art. 25 - Adunanze seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stato stabilito anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione con all' o.d.g. gli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione devono essere presenti almeno 7 (sette) membri, senza computare a tal fine il Sindaco, come previsto dallo Statuto.

3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene i caratteri di prima convocazione.

5. Il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta.

6. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli della seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere di prima convocazione.

8. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

9. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza. Qualora all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione siano presenti argomenti compresi fra quelli sotto elencati, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che siano presenti dieci Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione:

- i bilanci annuali e pluriennali, la relazione previsionale e il programma dei lavori pubblici;
- il rendiconto della gestione;
- lo statuto ed i regolamenti;
- i piani urbanistici e le relative varianti.

Art. 26 - Adunanze pubbliche e segrete

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

3. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono nominati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali e condizioni di salute di persone.

4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

5. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, il Segretario comunale ed i tecnici di registrazione, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 27 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo ed il Sindaco può indire l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, cittadini interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Qualora tali adunanze si concludano con un voto che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

Art. 28 – Disciplina adunanze: compiti e poteri Presidente

1. Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 29 - Comportamento Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione,

della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito utilizzare espressioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, assume comportamenti non consoni al decoro delle istituzioni, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.

4. Dopo un secondo richiamo, fatto ad uno stesso Consigliere in una medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Egli può anche disporre l'allontanamento dall'aula per il restante periodo della seduta.

Art. 30 - Ordine discussione

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze unitamente al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente.

2. I Consiglieri parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi a mezzo di alzata di mano.

4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dell'intervento.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 31 - Partecipazione Assessori

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richieste dal Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 32 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio riservatogli, deve tenere un comportamento corretto ed astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia municipale.

3. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Risultati vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata la sospensione della riunione. Se alla ripresa dell'adunanza, i disordini proseguono il Presidente, con decisione motivata, d'intesa con la conferenza dei Capigruppo, dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse o la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 33 - Ammissione funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti del Presidente o dei Consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, se in tal senso richiesti.

Art. 34 – Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e/o il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse e rilevanza per la comunità.

2. Le comunicazioni devono essere contenute, in 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato.

Art. 35 - Interrogazioni ed interpellanze

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni ed interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Alle interrogazioni ed interpellanze viene data risposta all'inizio della seduta pubblica.

3. L'esame delle interrogazioni ed interpellanze viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'o.d.g.. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. L'interrogazione e l'interpellanza sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore in 5 (cinque) minuti.
5. Nel caso che l'interrogazione o interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di essi, di regola al primo firmatario.
6. Alle interrogazioni ed interpellanze viene data risposta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia. La risposta deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti.
7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro 5 (cinque) minuti.
8. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio.
9. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'o.d.g. del Consiglio, si intende che per la stessa è richiesta solo risposta scritta.
10. Il Presidente, su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo, può stabilire, fissando il calendario delle sedute, che le interrogazioni e le interpellanze vengano discusse al di fuori delle adunanze del Consiglio Comunale, con la presenza degli interroganti e del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.

Art. 36 - Ordine trattazione argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni ed eventualmente la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'o.d.g. della seduta.
3. Il Presidente, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'o.d.g., quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 37 - Discussione generale

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere Capogruppo può parlare per 2 (due) volte, la prima non più di 15 (quindici) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) minuti per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci (10) minuti ciascuno.
3. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 15 (quindici) minuti complessivi, per ogni argomento. Il Sindaco interviene inoltre a chiusura delle dichiarazioni di voto per non più di 5 (cinque) minuti.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto: può parlare un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Consigliere del proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel prendere parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di 5 (cinque) minuti.

Art. 38 - Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. I Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'o.d.g. del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza nella quale l'argomento deve essere posto in discussione. I responsabili delle Aree interessate ne curano in via d'urgenza l'istruttoria.
3. Possono essere proposti emendamenti scritti anche nel corso della discussione in Consiglio Comunale, prima che venga data la parola al relatore per la replica. Gli emendamenti vanno presentati al Presidente del Consiglio. Qualora si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Presidente, anche su richiesta del Segretario, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto dell'ordine del giorno o alla successiva adunanza, nel caso in cui l'emendamento comporti l'acquisizione sullo stesso del parere tecnico del responsabile del servizio.

4. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi, Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
6. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il programma di mandato. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità.
7. Gli emendamenti presentati su ordini del giorno o mozioni sono preventivamente esaminati in sede di conferenza dei Capigruppo al fine di trovare sugli stessi una concorde formulazione. Qualora ciò non sia possibile il testo degli emendamenti viene discusso e votato in aula.

Art. 39 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della delibera, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere fino al momento della votazione.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente o ad uno dei proponenti, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 (cinque) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione. Per ciascuna questione il proponente o uno dei proponenti ha diritto di intervento per non oltre 5 (cinque) minuti.

Art. 40 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza.

4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di 5 (cinque) minuti.

Art. 41 - Diritto di presentazione: interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni debbono essere formulate per iscritto, anche via fax, e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi ed analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
- 3.
4. L'interrogazione, ove abbia carattere di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta nella successiva seduta.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni verranno discusse in un tempo massimo di 60 minuti.

Art. 42 - Contenuto interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio per conoscere dal Sindaco o dalla Giunta se un determinato fatto sia vero o se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.

Art. 43 - Contenuto interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente del Consiglio per conoscere dal Sindaco o dalla Giunta i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Art. 44 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nell'espressione di un orientamento del Consiglio su fatti o questioni di carattere politico, economico e sociale che siano di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali.

2. Sono presentati per iscritto al Presidente, almeno 6 (sei) giorni prima della seduta, e sono trattati dopo le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze e prima degli affari ordinari.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 (cinque) minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e i vari Consiglieri per un periodo di tempo determinato dal Presidente sulla base delle richieste preventivamente comunicate e comunque per non più di 5 (cinque) minuti.
4. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione e discussione degli emendamenti sono disciplinate dall'art. 38 del presente regolamento.
5. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati ed il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 45 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente materia di competenza del Consiglio Comunale.
2. Può contenere una proposta di indirizzo politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto, anche via fax, e può essere avanzata da ogni Consigliere.
5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
7. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui all'art.37 del presente regolamento.

Art. 46 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge, lo Statuto e il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

2. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal proponente la mozione, il Consiglio decide con votazione palese dopo due interventi, uno a favore e uno contro, per non più di 5 (cinque) minuti complessivamente.

Art. 47 - Consiglio Comunale: competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi così come elencati nell'art. 42 del Testo Unico Enti Locali.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del suddetto Testo Unico sia dallo Statuto che dai regolamenti comunali.

Art. 48 – Deliberazioni: forma e contenuto

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti aumento di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. Quando non vi sia discussione o non vengano formulate osservazioni il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato, viene normalmente dato per conosciuto.

4. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

5. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali.

Art. 49 – Deliberazioni: Revoca - Modifica – Nullità

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze non noti o diversi da quelli conosciuti al momento dell'adozione del provvedimento.

2. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

3. Quando il Consiglio Comunale riscontra un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, annullando l'atto non valido e sostituendolo con altro conforme alla legge.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

Art. 50 – Votazioni: modalità

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Ciascun Consigliere vota restando seduto al proprio posto.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la relativa deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
emendamenti soppressivi;
emendamenti modificativi;
emendamenti aggiuntivi;
- per i provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli, quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri chiede che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
- i provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Le votazioni inerenti lo Statuto, i regolamenti e i bilanci, avvengono con le seguenti modalità:

- per lo Statuto ed i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo

definitivo dello Statuto e del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese.

- per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni lo schema di bilancio e gli atti correlati vengono posti in votazione nello schema di deliberazione proposto con le variazioni approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

9. Le votazioni palesi avvengono, peralzata di mano o peralzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata. In caso di risultato dubbio si ripete la votazione procedendo per appello nominale.

10. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

11. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

12. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

13. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

14. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, o dallo Statuto, o vi sia richiesta da parte del Sindaco o di un Consigliere in tal senso. In caso di opposizione da parte di un altro Consigliere, la proposta viene messa ai voti senza discussione.

15. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.

16. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

17. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, dei quali 1 (uno) appartiene ai gruppi di minoranza.

18. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:

le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento; ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

19. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

20. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

21. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

22. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

23. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

24. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei Consiglieri scrutatori.

Art. 51 - Esito votazioni

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. Dopo l'annuncio della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato oppure il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 52 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.